

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEGLI ALLOGGI PRIVI DEGLI STANDARD ABITATIVI DI CUI ALLA L. R. 13/1989 E S.M.I., DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAGLIARI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48/2014

Art. 1 - Indizione del bando

In conformità a quanto disposto dall'apposito Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2013 e modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23/07/2014, questa Amministrazione intende procedere all'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione, in via provvisoria, degli appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Cagliari, privi degli standard abitativi di cui alla L.R. n° 13 del 1989. L'assegnazione di alloggi comunali privi degli standard abitativi viene disposta in via provvisoria, a favore di determinati nuclei familiari, per fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo non altrimenti risolvibili quali: SFRATTI, SGOMBERI, ALLOGGI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE (scantinati e sottani ecc.) certificati dalla A.S.L., nonché per la sistemazione di famiglie alloggiate in locanda, di coabitazioni anche in condizioni socio-sanitarie particolarmente gravi quali ad esempio: presenza di soggetti tossicodipendenti, alcolizzati, con problemi psichici. L'assegnazione di detti alloggi, disponibili o che si renderanno disponibili, avviene in base alla posizione occupata in graduatoria, previo accertamento dei requisiti ai sensi della L.R. 13/89 e delle condizioni soggettive e oggettive che hanno contribuito all'attribuzione del punteggio. La graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n° 9363 del 28/09/2015 e, come previsto dal citato Regolamento, è soggetta a revisione periodica, previa istanza degli interessati aventi diritto.

PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA:

- colui, il cui nominativo è già presente nella graduatoria, il quale ritiene di avere titolo per l'aggiornamento del punteggio attribuitogli in quanto sono subentrate variazioni nelle condizioni soggettive o oggettive di cui all'art. 4 del Regolamento, oppure ha ommesso di dichiararle nella precedente istanza;
- colui il cui nominativo, non avendo presentato istanza, non è presente nella graduatoria che si intende aggiornare, il quale intende essere inserito nella medesima.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Art. 2 - Requisiti generali per la partecipazione al bando

In conformità alla L. 13/1989, può concorrere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possiede i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando:

- a) Cittadinanza italiana o di paese della Comunità Europea, salva l'ammissibilità del cittadino straniero qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale svolta nel Comune di Cagliari, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati che non si trovino in analoghe graduatorie gestite da altri Comuni della Sardegna;
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) della L. R. 06/04/1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia:
 - non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1-2 persone; -
 - non inferiore a 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3-4 persone; -

- non inferiore a 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone; -
- non inferiore a 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo costituito da una persona.

- d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. 392/1978 sia almeno pari a quello determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) della L.R. 6/04/1989, n. 13;
- e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
- f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 14.162,00, come disposto dalla Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/38 del 10/03/2015.
- g) Non avere ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

I requisiti di partecipazione debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale; tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando, essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge dalla L. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Art. 3 - Condizioni attributive di punteggio

Ai sensi dell'apposito Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2013 e modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23/07/2014, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria si terrà conto dei seguenti punteggi:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- 1) Reddito pro-capite del nucleo familiare, non superiore a euro 2.500,00 annui per persona, su cui si devono applicare le riduzioni di legge con riferimento all'art. 2 punto f) del presente bando: PUNTI 1
- 2) In riferimento alla composizione del nucleo familiare:
 - Nuclei familiari composti da DUE persone di cui UN minore a carico: PUNTI 2

- Nuclei familiari composti da TRE persone di cui DUE minori a carico: PUNTI 3
 - Nuclei familiari composti da TRE persone: PUNTI 1
 - Nuclei familiari composti da almeno QUATTRO persone PUNTI 2
- 3) Richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda, soggetti singoli o coppia, qualora entrambi possiedano il requisito dell'età, e/o con minori a carico: PUNTI 1
 - 4) Presenza nel nucleo familiare di persone che sopportano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, ovvero presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap in situazioni di gravità, riconosciute dalle competenti commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap: PUNTI 2
 - 4 bis. Presenza nel nucleo familiare di persone totalmente invalide con impossibilità a deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita, ovvero ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni della propria età con impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita, ovvero minori con difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni della propria età con impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita: PUNTI 3
 - 5) Chiunque abbia subito atti di violenza, configurabile come "lesione grave" ai sensi del combinato disposto dall'art. 582 e ss. del C. P. o come "violenza sessuale", certificati dall'autorità sanitaria ed oggetto di regolare denuncia all'autorità competente (questura, carabinieri, procura della repubblica, etc) e che abbia difficoltà al reinserimento sociale in quanto privo di alloggio adeguato: PUNTI 4

CONDIZIONI OGGETTIVE:

FAMIGLIE CHE SI TROVINO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- a) Abitazione in alloggio improprio, dichiarato tale dall'autorità competente (certificato della A.S.L.) perdurante da almeno 1 anno – si prescinde dall'anno quando la sistemazione in alloggio improprio è dovuta a sfratto o sgombero: PUNTI 4
- b) Soggetti che usufruiscono di contributi integrativi erogati dall'Amministrazione per il pagamento del canone di locazione di alloggi privati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario produrre idonea certificazione da parte del Servizio Socio Assistenziale: PUNTI 2
- c) Soggetti provenienti da oltre 1 anno da case famiglia, case di accoglienza e strutture assistite in genere purché privi di sistemazione in alloggio adeguato: PUNTI 4
- d) Coabitazione, con residenza anagrafica da almeno 1 anno, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche se composti da una sola persona: PUNTI 2
- e) Coabitazione con persone con invalidità non inferiore al 75%: PUNTI 3
- f) Coabitazione, con residenza anagrafica da almeno 1 anno, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche se composti da una sola persona, purché in presenza di persone affette da patologie che contribuiscono a rendere particolarmente grave la convivenza quali: tossicodipendenti, alcolizzati o patologie psichiche, adeguatamente documentate da struttura sanitaria: PUNTI 4
- g) Coabitazione, con residenza anagrafica da almeno 1 anno, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche se composti da una sola persona, derivante da sfratto esecutivo di uno dei 2 nuclei: PUNTI 3
- h) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto convalidato dal Giudice per morosità e/o finita locazione (l'incapacità finanziaria deve essere certificata dal Servizio Politiche Sociali). Il punteggio relativo allo sfratto e all'ordinanza di

sgombero potrà essere assegnato anche ai richiedenti che siano già stati sfrattati da non più di due anni, a condizione che l'esecuzione dello stesso sia avvenuta forzatamente con intervento della Forza Pubblica e sempre che permanga una situazione di precarietà abitativa adeguatamente documentata: PUNTI 4

- i) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero e/o per provvedimento di rilascio di alloggio di servizio e/o per asta giudiziaria: PUNTI 4

Il punteggio attribuito in relazione alle condizioni oggettive di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), non può superare il limite massimo di 4 punti. Le condizioni sopraindicate devono essere certificate da idonea struttura. È esclusa l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera a) in favore di nuclei familiari che occupano abusivamente un immobile pubblico impropriamente adibito ad abitazione. È parimenti esclusa l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera d) nell'ipotesi di nuclei familiari che occupano abusivamente immobili pubblici non adibiti ad uso abitativo utilizzati promiscuamente da più famiglie.

Art. 4 – Criteri di precedenza

A parità di punteggio si darà precedenza all'anzianità nel disagio abitativo. Nell'ipotesi in cui vi siano situazioni di ulteriore parità sarà data la precedenza ai richiedenti cui è stato attribuito punteggio per situazioni di invalidità. Qualora sussista ancora una situazione di parità avrà la precedenza il più anziano di età.

Art. 5 - Canone d'uso

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al bando e quelle di aggiornamento del proprio punteggio in graduatoria debbono essere redatte, a pena di esclusione, esclusivamente sugli appositi moduli. Le domande debitamente compilate e documentate, accompagnate da documento di identità in corso di validità, dovranno essere indirizzate al Servizio Politiche sociali e salute – Ufficio ERP del Comune di Cagliari e presentate presso il medesimo Comune entro il termine tassativo di 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente Bando nell'Albo Pretorio del Comune. Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata A/R; in questo caso, ai fini della validità, farà fede la data del timbro postale di spedizione, oppure presentate a mano presso le seguenti sedi:

- Servizio Politiche sociali e salute – Ufficio ERP Via Sauro 17, Piano I, mattina: mercoledì dalle 9.00 alle 12.30, pomeriggio: martedì dalle 15.00 alle 17.30
- Protocollo Generale Via Crispi, 2, mattina: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30, pomeriggio: lunedì e mercoledì 15:30 – 17:30
- Ufficio di città 1 – Via Santa Margherita 51, mattina: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30, pomeriggio: martedì e giovedì 15:30 – 17:30
- Ufficio di città 2 – Via Sant'Avendrace 241, mattina: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30, pomeriggio: martedì e giovedì 15:30 – 17:30
- Ufficio di città 3 – Via Montevecchio 29, mattina: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30, pomeriggio: martedì e giovedì 15:30 – 17:30
- Ufficio di città 4 – Via Castiglione 1, mattina: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30, pomeriggio: lunedì e mercoledì 15:30 – 17:30
- Ufficio di città 5 – Via Carta Raspi, mattina: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30, pomeriggio: lunedì e mercoledì 15:30 – 17:30

- Municipalità di Pirri – Via Riva Villasanta, mattina: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30, pomeriggio: martedì e giovedì 15:30 – 17:30

Art. 7 - Indicazione del codice fiscale

Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare devono obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio codice fiscale.

Art. 8 - Dichiarazioni e documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, rese sull'apposito modulo di domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In particolare, per attestare il possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 2 e le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 3 del presente bando (reddito familiare, nucleo familiare, anziani) nel modulo di domanda dovranno essere indicati i seguenti punti: Dichiarazione sostitutiva relativa ai dati personali del richiedente; Cittadinanza italiana ovvero di uno Stato Europeo o di un Paese Extracomunitario. Il cittadino straniero proveniente da nazione che non fa parte della Comunità Europea dovrà attestare altresì di essere titolare di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno almeno biennale e di svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo; La propria residenza e, se la residenza è in Comune diverso da quello di Cagliari, anche la propria attività lavorativa prevalente o esclusiva e il luogo ove si svolge; Che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, riferito all'anno 2014, non è superiore ad € 14.162,00, come disposto dalla Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n° 9/38 del 10/03/2015; Il possesso, per sé e per tutti i componenti il proprio nucleo familiare, dei requisiti di cui all'art. 2 lett. c), d), e), g): Per la condizione di punteggio di cui alla lettera d) dell'art. 3 del presente bando (coabitazione): indicare la data in cui si è instaurata la coabitazione e la composizione del/i nucleo/i familiare/i coabitante/i. Sono fatti comunque salvi i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione previsti dall'art. 49 del citato D.P.R. (certificati medici e sanitari). Pertanto, alla domanda debitamente compilata in ogni sua parte dovrà essere allegata la seguente documentazione comprovante le rispettive condizioni di punteggio: — Certificato attestante la condizione di punteggio di cui al punto 4) e 4 bis dell'art. 3 del presente bando (diversamente abili) e comprovante la diminuzione della capacità lavorativa ovvero le condizioni di invalidità e/o l'impossibilità di deambulare e/o l'impossibilità di compiere agli atti quotidiani della vita; — Certificato rilasciato dall'autorità competente dal quale risulti l'inidoneità abitativa dell'alloggio, per la condizione di punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente bando (alloggio improprio); — Provvedimento giudiziario, verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, per la condizione di punteggio di cui ai punti h) e i) dell'art. 3 del presente bando.

Art. 9 – Domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso

Sono ammesse all'aggiornamento della graduatoria anche le domande pervenute dopo la scadenza dei termini del precedente bando e comunque pervenute prima della pubblicazione del presente.

Art. 10 – Formazione della graduatoria

La graduatoria aggiornata, con l'indicazione del punteggio finale conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Cagliari e nelle seguenti sedi: Comune di Cagliari – Servizio Politiche sociali e salute – Ufficio ERP Via Nazario Sauro 17 piano I. La determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria indicherà altresì le modalità e i termini per l'eventuale ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Delle Donne